

8 NOV. 1974

CONSIGLIO REGIONALE  
REGIONE PUGLIA

COMMISSIONI TURISMO - ARRICCIATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni  
*[Signature]*

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE  
FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO  
1973, N. 16, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12 MAR  
ZO 1968, N. 326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZA  
ZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E  
TURISTICA" -

RELATORE - Giuseppe COLONNA

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
8 NOV. 1974		
Cat.	Classe	Fasc. ....
Prot. N.	2091	

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella  
del 24 Ottobre 1974  
richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione  
liare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio  
gionale, ha espresso parere favorevole sull  
~~disegno di legge~~ esulle variazioni di bilancio in es  
~~proposta di legge~~

[to IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

come ricorderemo lo scorso anno alla unanimità approvammo la legge con la quale intendevamo stimolare le iniziative per lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica nella nostra regione.

Infatti con la legge istitutiva furono stanziati nel bilancio 1972 lire 600 milioni, mentre a carico del bilancio 1973 con apposito provvedimento di rifinanziamento furono stanziati lire 799 milioni, in totale detta legge ha avuto una disponibilità di un miliardo e 399 milioni.

Come ricorderemo la nostra legge regionale voleva sostituire la legge statale n. 326 del 12/3/68 che con il 1971 cessò la propria efficacia.

D'altra parte va ricordato che la nostra legge prevede soltanto contributi in conto capitale nella misura massima del 25%, mentre la statale prevedeva oltre i contributi in conto capitale nella misura massima del 15%, anche mutui venticinquennali per costruzione o decennali per arredamento al tasso agevolato del 3%.

Va notato che la legge in questione ha trovato rilevanti accoglienze da parte degli operatori, se si tiene presente che la ricettività alberghiera nella nostra regione è passata dai 12 mila posti letto del 1969 ai 30 mila di oggi.

Ma va altresì constatato che la disponibilità finanziaria della Regione non ha potuto e non può soddisfare tutte le richieste.

./.

Infatti le domande pervenute al competente assessorato alla data del 31 dicembre 1973 sono ben 85 comportanti investimenti nel settore per circa 19 miliardi di lire.

Se si tiene conto che le somme già stanziare, cioè un miliardo e 399 milioni, possono soddisfare investimenti per 5 miliardi e 600 milioni, si deduce che sono al momento escluse iniziative per circa 13 miliardi di investimenti.

Purtroppo le risorse del nostro bilancio non consentono di poter venire incontro a tutte le richieste, ma con l'approvazione del presente disegno di legge con il quale si intende stanziare per dette iniziative la somma di lire 800 milioni potremo soddisfare esigenze per un investimento di lire 3 miliardi e 200 milioni.

Desidero informare questo Consiglio che la Commissione ha raccomandato all'Assessore competente di dare precedenza e contributi nella misura massima consentita a domande presentate da enti locali e da pubbliche amministrazioni nonchè dare precedenza, così come d'altronde fu stabilito nei criteri di applicazione della legge, a piccoli e medi operatori.

Circa la copertura del presente disegno va ricordato che nel bilancio del corrente anno 1974 vi è uno stanziamento di lire 800 milioni al capitolo 297 per "Contributi in conto capitale per spese concernenti attrezzature ricettive".

## DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1973, N. 16, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA E TURISTICA".

### Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973 n. 16, concernente: "Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica", è autorizzato, nell'anno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di £. 800.000.000.

### Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di £. 800.000.000 iscritto al capitolo 297 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12/3/1968 n. 326)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

### Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

### Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.